

ordineavvaq@irnerio.it

Da: ORDINE AVVOCATI DI ANCONA <info@ordineavvocati.ancona.it>
Inviato: venerdì 8 maggio 2020 09:51
A: ordineavvaq@irnerio.it
Oggetto: Corte di Appello di Ancona protocollo di intesa per la celebrazione delle udienze penali
Allegati: Protocollo Corte di Appello Penale.pdf

Per incarico del Presidente si trasmette in allegato il protocollo di intesa sottoscritto con la Corte di Appello di Ancona per la celebrazione delle udienze penali nel periodo 12 maggio - 31 luglio 2020, con preghiera di diffonderlo presso gli altri Ordini della Vostra Regione.

La Segreteria

Ordine Avvocati Ancona - Corso Mazzini, 95 - Palazzo di Giustizia - Ancona C.F. 80012130425 - P.IVA 01358390423
Telefono 071206813 - 071206745 fax
071206717 e-mail info@ordineavvocati.ancona.it

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy D. Lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18 Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e devono essere nella disponibilità del solo destinatario. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale, del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy (D.lgs. 196/03 e D.lgs. 101/18).

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il Titolare del trattamento – CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

Ordine Forense - L'Aquila
- 8 MAG. 2020
Prot. N. 9325

Protocollo di intesa
per la celebrazione delle Udienze penali
valido dal 12 maggio al 31 luglio 2020, salvo proroghe
tra
Corte di Appello di Ancona
Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona
Ordini degli Avvocati di Ancona e del Distretto delle Marche
Camera Penale di Ancona

Visto l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020 (in vigore dal 30 aprile 2020) recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", come integrato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, in vigore da tale data) recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

considerato che la legislazione sopra richiamata ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID-19 salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

visto l'art. 83, comma 7 lett. d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in base al quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

visto l'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 – "Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020" che, alla lett. h) (in continuità con quanto disposto dall'art. 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18), proroga all'11 maggio 2020 il termine ultimo del periodo di sospensione *ex lege*, originariamente fissato al 15 aprile 2020 e alla lett. i) proroga al 31 luglio 2020 il termine ultimo di efficacia delle speciali misure organizzative previste dall'art. 83 sopra citato;

ritenuto opportuno adottare, in vista della cd. fase 2 di temperata ripresa dell'attività giudiziaria ordinaria, in relazione alle specificità delle diverse tipologie di affari penali, di concerto con l'avvocatura, sentiti i dirigenti degli uffici della Corte di Appello e della Procura Generale, misure di

dettaglio funzionali alla prevenzione del contagio da COVID-19, nel rispetto della legislazione emergenziale sopra richiamata;

si conviene quanto segue:



a) tutte le udienze si svolgono a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, co. 3, c.p.p. e al fine di garantire il distanziamento sociale sono fissate in modo da evitare ogni sovrapposizione a causa di ritardo; all'interno dell'aula il presidente del collegio vigila affinché siano evitati contatti ravvicinati tra le persone e l'ambiente sia areato; in caso di protrarsi della trattazione, in particolare della camera di consiglio, si dispone che le parti si allontanino dall'aula e dalla sede, accedendovi successivamente in orario concordato; in prossimità dell'aula di udienza è vietato qualsiasi assembramento di persone, ciascuna delle quali si manterrà alla distanza di due metri dagli altri;

b) la partecipazione di persone in stato di detenzione o sottoposte a custodia cautelare è garantita mediante videoconferenza o collegamento da remoto, secondo le indicazioni del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;



c) tutti i processi verranno trattati con modalità atte a garantire il distanziamento sociale: in particolare per ciascuna udienza il Consiglio dell'Ordine di Ancona designerà tre difensori d'ufficio (il primo, sempre presente, quale sostituto del difensore di fiducia o d'ufficio dell'imputato; il secondo ed il terzo, prontamente reperibili e convocabili laddove vi siano situazioni di incompatibilità nella difesa di più imputati ovvero sia presente la parte civile); il primo difensore riceverà, da tutti i difensori designati per la giornata d'udienza, le deleghe quale sostituto (o comunque fungerà da sostituto prontamente reperibile ex art. 97 comma IV c.p.p.) e si rimetterà agli atti, presentando eventuali ulteriori memorie (preferibilmente da depositare in anticipo presso la cancelleria della Corte onde consentire il loro studio da parte del collegio) e istanze (cautelari, liquidazioni gratuito patrocinio ecc.); i processi verranno trattati, se vi sarà consenso delle parti, senza la previa relazione da parte del magistrato designato quale relatore ed in successione tra loro, con la camera di consiglio all'esito dell'esaurimento di tutte le udienze; il difensore designato raggiungerà all'orario indicato dal Presidente del collegio la sede della Corte di Appello per la lettura di tutti i dispositivi; nella stessa giornata verrà fornito al predetto difensore copia informale di tutti i dispositivi emessi;



d) non verranno trattati, e verranno rinviati (con provvedimento del Presidente del Collegio emesso in udienza ma anticipato telefonicamente dalle cancellerie) a udienze successive al 31.07.2020, i processi che comportino lo svolgimento di attività istruttorie e quelli che, per la presenza di un alto numero di persone ovvero per altri motivi, non consentano una trattazione in condizioni di sicurezza per i presenti secondo le indicazioni del Presidente del Collegio, sentito il Presidente di Sezione: per i suddetti procedimenti è prevista la sospensione dei termini indicati nell'art. 83, 9° comma del DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 e successive modifiche;



e) verranno sempre trattati, nelle forme di cui al presente protocollo, i processi a carico di imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari personali per il reato per cui si procede, i processi in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive e patrimoniali, i

procedimenti relativi a misure di prevenzione, personali e reali, i procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari personali o a misura di sicurezza personale, anche per altra causa, i procedimenti di convalida degli arresti ai fini estradizionali e in esecuzione dei MAE, i procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere nei confronti di persone detenute all'estero e i procedimenti di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane nei confronti di persone detenute, i procedimenti di esecuzione relativi a condannati detenuti, ovvero quelli in cui sia stata comunque formulata istanza il cui accoglimento potrebbe comportare la liberazione del detenuto in data antecedente il 31 luglio 2020, i procedimenti a carico di imputati minorenni, i procedimenti camerati non partecipati; saranno inoltre trattati i procedimenti, anche provenienti da rinvio, calendarizzati nelle udienze comprese fra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, i quali, in considerazione del numero delle parti coinvolte, possono essere celebrati con il rispetto delle cautele di seguito specificate;

f) tutti i difensori verranno informati, attraverso comunicazioni dai rispettivi Consigli dell'Ordine, del presente protocollo e dell'elenco di difensori designati per ciascuna udienza; andranno inviate tali informazioni non solo ai Consigli dell'Ordine del distretto marchigiano, ma anche a quelli delle Regioni limitrofe (Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo) che più frequentemente sono presenti in udienza presso la Corte di Appello di Ancona, mentre per i difensori provenienti da altre Regioni si provvederà ad un contatto diretto da parte della cancelleria che segnalerà tale procedura, eventualmente inviando copia del protocollo;

g) le parti (imputati e parti civili) potranno non essere fisicamente presenti, così come i difensori (di fiducia o d'ufficio) e il Procuratore Generale; qualora le parti vi acconsentano (da comunicare con anticipo, non oltre sette giorni rispetto alla data dell'udienza) potranno predisporre collegamenti da remoto attraverso gli applicativi secondo le indicazioni del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, con la necessaria presenza del collegio in Ufficio;

h) i difensori sono invitati ad interpellare previamente i propri assistiti sulla intenzione di presenziare o meno alla trattazione del procedimento, comunicando agli imputati che, nel caso in cui vogliano rendere spontanee dichiarazioni, possono scrivere un memoriale che sarà considerato a tutti gli effetti equipollente, anche sotto il profilo della sua valutazione come comportamento processuale (il difensore produrrà tale atto depositandolo in cancelleria, oppure in udienza). Nel caso in cui il cliente manifesti l'intenzione di presenziare all'udienza, il difensore ne darà comunicazione alla cancelleria con atto scritto in tempo utile (non oltre sette giorni prima dell'udienza) per consentire al Presidente del collegio di fissare un orario *ad hoc* per l'accesso della parte in aula;

i) i rinvii vengono predisposti, oltre che direttamente in udienza, anche con provvedimenti emessi fuori udienza dal presidente di sezione e verranno comunicati al Procuratore Generale, ai difensori, agli imputati e alle altre parti private, secondo le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 13 e 14, del decreto legge 17.3.2020, n. 18; la comunicazione ai difensori è fatta mediante il servizio di notificazioni e comunicazioni telematiche penali SNT, ovvero mediante la posta elettronica certificata integrata nell'applicativo TIAP, agli imputati, ai condannati e alle altre parti private anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, senza necessità, ai sensi dell'articolo 83, comma 15, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, di ulteriore verifica o accertamento, ferme restando le comunicazioni e notifiche che per legge debbono

essere fatte presso il difensore d'ufficio; si osservano le forme ordinarie solo ove non sia possibile effettuare le comunicazioni e le notificazioni in via telematica;

l) al fine di organizzare in modo organico ogni singola udienza, i difensori sono tenuti a comunicare alla cancelleria della Corte (non oltre sette giorni prima della data di udienza) se intendano meramente riportarsi agli scritti, evitando di presenziare, delegando il difensore di ufficio presente o comunque chiedendo di essere sostituiti dallo stesso, ovvero se intendano presenziare, specificando se acconsentano a procedere da remoto;

m) ottenute le informazioni di cui sopra, il Presidente del collegio, di concerto con il Presidente di Sezione, stabilisce il ruolo di udienza, indicando la prima fascia (9:30/11:00) dedicata ai processi per i quali i difensori abbiano dichiarato di non presenziare, la seconda fascia (dalle 11:00 a seguire con indicazione di orari specifici per ciascun procedimento) dedicata alle discussioni alle quali i difensori chiedono di presenziare, riservando l'ultima fascia ai processi da remoto;

n) per l'intera durata della fase emergenziale e, quindi, fino a tutto il 31.07.2020, è consentito ai difensori l'invio delle istanze (cautelari, relative al gratuito patrocinio ecc) mediante PEC all'indirizzo penale.ca.ancona@giustiziacert.it, inoltre i ruoli delle singole udienze (sia quelli iniziali con l'elencazione dei fascicoli fissati, che quelli riguardanti l'indicazione dei fascicoli che verranno trattati con i rispettivi orari) verranno pubblicati sul sito della Corte di Appello, nella parte dedicata alle news della cancelleria penale, ove verrà indicato il nominativo dell'assistente ed i suoi riferimenti (telefonici e di posta elettronica) per consentire un contatto diretto e più facile.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 12 maggio 2020 e sino alla data del 31 luglio 2020, salvo proroghe dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@csm.it); all'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione di Ancona e la comunicazione tramite posta elettronica a tutti i magistrati.

Ancona, 7 maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

dott. Luigi Antonio Catelli

IL PROCURATORE GENERALE

dott. Sergio Sottani

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

dott. Giovanni Trerè



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

Avv. Maurizio Miranda



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI ANCONA

Avv. Fernando Piazzolla

